



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Scolastico Comprensivo "G. Romanino"
Via Ripa, 2 - 25040 Bienno (Bs)
C.F.: 90011950178 Tel. 0364 40062
e-mail: bsic83700x@istruzione.it – pec: bsic83700x@pec.istruzione.it

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale per consulenza amministrativo-contabile per il personale di segreteria - a.s. 2024/25

TRA

L'Istituto Comprensivo "G. Romanino" che di seguito per brevità verrà denominato Istituto, con sede in Bienno (BS) Via Ripa, 2 legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica Loredana Rizza nata a (...) il abilitata alla sottoscrizione del presente atto,
(a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante»)

E

Il Sig. CHIUDINELLI FRANCESCO nato a ... (...) il, residente a (...) in Via n....., Codice Fiscale;
(a seguire anche «Affidatario»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii e gli artt. 2222 e segg. c.c.;
(a seguire, anche «Contratto»).

si conviene e si stipula

Art. 1
(Premesse)

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, come da decreto di nomina prot. 5406/2024-7.6 del 23/10/2024.

Art. 2
(Oggetto del Contratto)

L'oggetto del Contratto è l'affiancamento dell'esperto nella realizzazione di supporto amministrativo-contabile per il personale di segreteria pe un massimo di 60 ore.

Il presente contratto non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale occasionale.

Art. 3
(Durata del Contratto)

L'espletamento del Servizio ha una durata dalla sottoscrizione fino al termine delle ore pattuite ovvero fino al 31/08/2025.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4
(Modalità e luogo di esecuzione dell'affidamento)

L'esperto si impegna a prestare la propria opera in presenza nelle ore e nei giorni stabiliti con la Dirigente Scolastica ovvero col personale di segreteria c/o la sede sita in via Ripa n. 2 Bienno.

Art. 5
(Corrispettivi e modalità di pagamento)

Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad € 720,00 (settecentoventi/00) (€ 12,00 x 60 ore) onnicomprensivo.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate. Il pagamento del compenso è subordinato alla presentazione del time sheet delle ore effettivamente prestate e della notula di pagamento provvista di imposta di bollo e verrà erogato sul c/c indicato nella tracciabilità dei flussi presentata dall'interessato a corredo della documentazione necessaria consegnata all'avvio del procedimento.

Art. 6
(Responsabilità dell'Affidatario)

L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

Art. 7
(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 8
(Divieto di cessione del Contratto)

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 9
(Recesso)

Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.

Art. 10
(Risoluzione del Contratto)

Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.

In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 11
(Clause risolutive espresse)

Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- accertamento da parte dell'Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario, durante l'esecuzione in via di urgenza del Contratto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020;
- mancato rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di privacy.

- cessazione dell'attività in capo all'Affidatario;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
- affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
- mancato espletamento del servizio tale da compromettere il rispetto delle clausole contrattuali;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;
- verificarsi di dichiarazioni mendaci ai sensi del ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii,
- mancata comunicazione di cambiamenti di stato del committente come desunti dalla scheda fiscale presentata;

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 12 ***(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)***

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.

- In particolare, l'Affidatario si obbliga: a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all'art. 6;
- a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato;
- a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a.

o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Art. 13
(Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo.

Si precisa che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (sostituito dall’art. 8 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).

Art. 14
(Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di BRESCIA, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 15
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto IC BIENNO.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario è nominato quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si il Servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.

Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all’esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all’osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al D.Lgs. n. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.

Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di

necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («privacy by default»).

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 16
(varie)

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'esperto

F.to Sig. Chiudinelli Francesco

La Dirigente Scolastica

F.to Dott.ssa Loredana Rizza
